

# Diritto dei contratti e dei servizi pubblici


Prof. A. Maltoni

## Gli appalti verdi:


requisiti di carattere ambientale/sociale  
nell'affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici

*Ferrara, 24 Novembre 2017*


Dott.sa Giulia Mattioli



## Gli appalti verdi: il concetto di GREEN PUBLIC PROCUREMENT




La materia del GPP è “trasversale”, includendo oltre alle disposizioni in materia di **contrattualistica pubblica**, anche la disciplina in materia di tutela dell’ambiente, le disposizioni normative in materia di efficienza energetica, le norme esistenti sulle certificazioni di prodotto, sull’ecodesign, sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ecc.



## Gli appalti verdi: il concetto di GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Con riferimento alla **contrattualistica pubblica** per **GPP** si intende precisamente l'approccio in base al quale le pp.aa. **integrano i criteri ambientali in tutte le fasi** del processo di acquisto, promuovendo così la diffusione di tecnologie e prodotti virtuosi dal punto di vista ambientale, attraverso la ricerca e la scelta di risultati e soluzioni che hanno il **minore impatto possibile** sull'ambiente durante **l'intero ciclo di vita.**




**Concetti chiave** che caratterizzano la tematica degli **appalti verdi**:

- **integrazione** dei criteri ambientali;
- **minore impatto ambientale**;
- **ciclo di vita**;
- sviluppo sostenibile


**L'obiettivo è quello di pervenire ad una produzione ed un consumo sostenibili.**

## Gli appalti verdi in ambito nazionale: evoluzione normativa *post* D.lgs. n. 163/2006



- L. FINANZIARIA 2007 (L. N. 296/2006): introduzione di un PIANO DI AZIONE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA P.A.
- D.M. MATTM n. 135/2008 (modificato nel 2013): introduzione del PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GPP (PAN GPP)
- DD.MM. MATTM CAM (attualmente sono più di 17)

# Gli appalti verdi: i CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM




## CAM – Criteri Ambientali Minimi

Si tratta di considerazioni ambientali definite per le diverse fasi in cui si articola l'appalto, nell'ambito di un procedimento partecipato che coinvolge esperti, rappresentanti istituzionali ed operatori economici.


Strumenti operativi emanati con D.M. per conformarsi alle previsioni del PAN GPP

Presentano una **struttura unitaria**, articolata principalmente in 2 sezioni.



## 1° sezione di carattere generale:

- suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per la categoria merceologica in interesse;
- indicazione della normativa ambientale e sociale di riferimento;
- suggerimenti in ordine all'espletamento della procedura di appalto



II° sezione: indicante i criteri ambientali veri e propri, di base e premianti.

- “COLLEGATO AMBIENTALE” ALLA L. DI STABILITÀ 2015 (L. N. 221/2015) – obbligatorietà dell’inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei CAM contenuti nei DD.MM. MATTM



## Gli appalti verdi in ambito nazionale: evoluzione normativa post D.lgs. n. 163/2006



Approccio “pionieristico” del legislatore italiano.

- D.M. 24/5/2016 *Roadmap* dell’attuazione dei CAM : indicazione della % applicativa dei CAM → progressiva estensione della % fino al raggiungimento del 100% entro il 2020 per le categorie di prodotti e servizi che non comportano il consumo di energia.

V. art. 34 D.lgs. n. 50/2016

# Gli appalti verdi in ambito nazionale: evoluzione normativa post D.lgs. n. 163/2006 IL NUOVO PACCHETTO DIRETTIVE UE



- D.LGS. N. 50/2016 – attuazione delle Direttive
  - 2014/23/UE
  - 2014/24/UE
  - 2014/25/UE

# IL NUOVO PACCHETTO DIRETTIVE UE

## Uso strategico degli appalti pubblici per un'economia sostenibile




In Europa gli enti pubblici rappresentano la categoria più ampia di consumatori.

Secondo le stime della Commissione Europea:

- la spesa pubblica nei Paesi membri per l'acquisto di beni, servizi e lavori ammonta annualmente a circa il **19% del relativo PIL**;
- i volumi di spesa per acquisti delle pp.aa. ammontano in Italia al **16% circa del PIL nazionale**.


Gli enti pubblici, *“utilizzando il loro potere d'acquisto per scegliere beni e servizi che rispettino anche l'ambiente, possono contribuire in misura notevole al raggiungimento dello sviluppo sostenibile”* (Acquistare verde! Commissione Europea, 2005, p. 5)

# Uso strategico degli appalti pubblici per un'economia sostenibile




La visione strategica degli appalti pubblici implica la necessità di perfezionare il mercato unico:

crescita e occupazione si sviluppano in mercati sani e ben collegati, dove la **concorrenza** e l'**accessibilità** possano stimolare l'attività imprenditoriale e l'innovazione




**Single Market Act – Atto per il mercato unico  
del 13 Aprile 2011**

## L'Atto per il mercato unico – le c.d. “12 leve” per stimolare la crescita nel mercato unico



La Commissione europea, nell'ambito delle iniziative volte a favorire il completamento del mercato unico prospettate nel *Single Market Act* del 13 aprile 2011, ha presentato il c.d. **pacchetto direttive appalti pubblici** in materia di appalti pubblici e concessioni


# L'Atto per il mercato unico – le c.d. “12 leve” per stimolare la crescita nel mercato unico



## L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia, Insieme per una nuova crescita

nell'individuare un piano d'azione contenente gli elementi d'impulso (le c.d. “12 leve”) per stimolare la crescita nel mercato unico, vi ha ricompreso la revisione e l'ammodernamento del quadro normativo degli appalti pubblici.


# L'Atto per il mercato unico – le c.d. “12 leve” per stimolare la crescita nel mercato unico



L'iniziativa legislativa ha previsto:

- a) una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (settori ordinari)
- b) una proposta di direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali (settori speciali)
- c) una proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

# Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni



- Dir. 2014/23/UE (aggiudicazione contratti di concessione)
- Dir. 2014/24/UE (appalti pubblici)
- Dir. 2014/25/UE (appalti nei settori speciali)

Pubbligate nella GUUE del 28/3/2014

Da recepirsi entro il 18/4/2016

**OMOGENEITA' sostanziale e, per quanto possibile, di disciplina**




Le nuove direttive europee  
in materia di appalti e concessioni  
**OBIETTIVI PRINCIPALI**




- A) Garantire un uso più efficiente dei fondi pubblici:** maggiore semplificazione, maggiore flessibilità delle procedure, attuazione di procedure corrette;

Le nuove direttive europee  
in materia di appalti e concessioni  
**OBIETTIVI PRINCIPALI**



**B) Realizzare una maggiore apertura dei mercati a livello europeo: *favor* verso le PMI e gli offerenti transfrontalieri**

Le nuove direttive europee  
in materia di appalti e concessioni  
**OBIETTIVI PRINCIPALI**




**C) Promuovere l'innovazione** (comprensiva della c.d. eco-innovazione), la tutela ambientale e la responsabilità sociale: realizzazione di un più vantaggioso rapporto qualità/prezzo nelle acquisizioni pubbliche e di maggiori benefici economici, ambientali e per la società

# Le nuove direttive europee

## OBIETTIVI PRINCIPALI

### Dir. 2014/24/UE



## Considerando (47)


*La ricerca e l'innovazione, comprese l'**ecoinnovazione** e l'innovazione sociale, sono uno dei **principali motori della crescita futura** e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per una **crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile.*



## Considerando (95)

*“È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una **crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**. In tale contesto, è opportuno ricordare che gli appalti pubblici sono essenziali per promuovere l'innovazione, che è di primaria importanza per la futura crescita in Europa...”*

Le nuove direttive europee  
in materia di appalti e concessioni  
**OBIETTIVI PRINCIPALI**



## Eco-innovazione

*“qualsiasi forma d’innovazione che riduce  
impatti negativi per l’ambiente, aumenta la  
resistenza alle pressioni ambientali e  
consente un uso più efficace e responsabile  
delle risorse naturali”*


COM (2011) 899

# Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni MODALITA' DI REALIZZAZIONE dell'obiettivo C)



L'innovazione, la **tutela ambientale** e la **responsabilità sociale** si attuano attraverso le seguenti **principali misure**:

- introduzione del **calcolo dei costi del ciclo** di vita e del processo di produzione;
- sanzione delle violazioni degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro, di previdenza sociale e dell'ambiente;
- introduzione del partenariato per l'innovazione



## Aspetti di rilevanza ambientale nella Dir. 2014/24/UE

- 1) Attuazione del **principio di integrazione**
- 2) Ridefinizione dei **criteri di aggiudicazione**
- 3) Introduzione del **cycle-life costing**
- 4) Definizione di **specifiche tecniche** ambientali
- 5) Introduzione del requisito di “**moralità ambientale**”






## 1) Attuazione del **principio di INTEGRAZIONE**

(art. 11 TFUE ex articolo 6 del TCE)

*“Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere **integrate** nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo **sviluppo sostenibile**”.*

(26.10.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/53)

**Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE**




## **Art. 18, co. 2**


*Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli **obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro** stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X.*

***Cfr. art. 36 Dir. 2014/25/UE***

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE



**INTEGRAZIONE** delle esigenze  
**AMBIENTALI, SOCIALI e del LAVORO**



**IMPATTO RILEVANTE,**  
**anche in termini economici**  
**oltre che di crescita**  
**intelligente e sostenibile,**  
**SUL MERCATO:**


promozione della produzione,  
dell'acquisto e dell'utilizzo di  
prodotti e servizi **eco-compatibili**



**Considerando**  
**(114-118)**

E' riconosciuta agli Stati membri la facoltà di valorizzare pienamente i criteri di valutazione qualitativi e di sostenibilità sociale.

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE



Abbandono degli strumenti di *command and control*  
per **funzionalizzare la crescita economica verso la  
promozione di uno sviluppo sostenibile**



una determinata operazione economica può  
ritenersi giustificabile ed apprezzabile **solo se**  
accompagnata al **miglioramento della  
qualità dell'ambiente** e della salute umana e  
ad un uso razionale delle risorse (*decrescita  
serena*)




## 2) Ridefinizione dei criteri di **AGGIUDICAZIONE**

Le direttive **superano il c.d. principio dell'equivalenza dei criteri di aggiudicazione**, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEpV).


Il criterio dell'offerta più bassa risulta residuale e comunque il criterio di determinazione del prezzo deve essere effettuato tenendo conto del **costo di tutto il ciclo di vita** del bene (manutenzione e smaltimento compresi)

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE



L'**OE<sub>pV</sub>**, definita dalla nuova direttiva come  
**MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO**  
(BPQR),  
diventa il **criterio principe**, mentre quello del  
prezzo più basso acquisisce valore residuale.

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE




OEpV diventa l'unico criterio di aggiudicazione da valutare sulla base di:

a) **prezzo** *oppure*

**costo**, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita

b) **miglior rapporto qualità/prezzo**, da valutare usando **criteri d'attribuzione legati all'oggetto dell'appalto** (quali aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali)

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE



Fine perseguito con l'introduzione dei suddetti  
**criteri non economici:**

- promuovere la qualità e l'innovazione negli appalti pubblici
- includere (**integrare**) gli aspetti **ambientali** e **sociali** (tutela dell'occupazione delle condizioni di lavoro e delle categorie svantaggiate)




Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE



I **criteri di aggiudicazione non economici** valgono anche in sede di **Offerte anormalmente basse**:

le precisazioni ed i chiarimenti che le s.a. generalmente richiedono in caso di *offerte anormalmente basse* possono concernere anche **l'adempimento ed il rispetto di normative europee in tema di ambiente** (art. 69, c. 2, lett. d)




### 3) Introduzione del **CYCLE-LIFE COSTING**

Inteso come costo di un appalto di lavori, servizi e forniture lungo *“tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, comprese la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento ed alla fine del servizio o all'utilizzazione”* (art. 2)

Vedi anche Considerando nn. (96) e (97)


Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE



Costo del ciclo di vita:


concetto fondamentale per il legislatore europeo (trova un suo precedente nella Comunicazione COM(2003)302), comprende

**TUTTI I COSTI CHE POTREBBERO EMERGERE DURANTE L'INTERO CICLO DI VITA DI UN APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**




**Strumento finalizzato alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020**

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE



Sono individuate **2 tipologie** di costi:

- a) **INTERNI**: quelli sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice;
- b) **ESTERNI**: quelli che si riferiscono alle esternalità ambientali




## Approccio basato sul **ciclo di vita del prodotto/servizio**

offre

una **visione globale del “*mercato ecologico*”**  
sinergico con tutti i settori che interagiscono  
nella produzione del bene.

**Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE**



In tal modo si evita che:

- le iniziative incentrate su singole fasi del ciclo di vita si limitino a trasferire il carico ambientale su altre fasi;
- le esternalità negative (i costi futuri di un bene, non predeterminati né predeterminabili) ricadano sulla collettività

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE




In particolare, per quanto riguarda i **costi ambientali**: la loro inclusione nell'offerta consente di incentivare i concorrenti a cercare soluzioni tecnologiche che ottimizzino questi costi



Accrescimento dell'efficienza della spesa pubblica  
a lungo termine

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE




Ne consegue che:

le **specifiche tecniche** devono essere formulate in modo tale da consentire la presentazione di offerte definite sulla base dei criteri in materia di prestazione legati al ciclo di vita ed alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, servizi e forniture.



Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE




La metodologia che verrà impiegata per la determinazione del **costo del ciclo di vita** dovrà essere stabilita negli atti di gara in modo obiettivo e non discriminatorio.

## Art. 42 Direttiva

“Le **specifiche tecniche** definite al punto 1 dell'allegato VII **figurano nei documenti di gara**. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

*Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi” ...*




## 4) Definizione di **specifiche tecniche ambientali**

### Considerando (74)

*Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici devono permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. A tal fine dovrebbe essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato, tra cui quelle definite sulla base dei criteri in materia di prestazione legati al ciclo di vita e alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, forniture e servizi.*

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE




## Art. 43 Etichettature

*Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi **con specifiche caratteristiche ambientali**, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, **un'etichettatura specifica** come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) i requisiti per l'etichettatura riguardano soltanto i criteri connessi all'oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;*
- b) i requisiti per l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;*


Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE



*segue art. 43*

- c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;*
- d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;*
- e) i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.*


Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE



Condizioni per l'uso delle etichettature:

- i requisiti dell'etichettatura riguardano soltanto i criteri connessi all'oggetto del contratto;
- oggettività, trasparenza ed accessibilità delle etichettature;
- indipendenza dell'etichettatura


Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE



Utilizzo di altri mezzi di prova:

- etichettature ***equivalenti*** rispetto a quella specifica richiesta
- documentazione tecnica del fabbricante in caso di non accessibilità dell'etichettatura richiesta o di una equivalente

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE





5) Introduzione del requisito soggettivo di  
“**MORALITA' AMBIENTALE**”

**Art. 57, c. 4, lett. a)**

*“Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:*

- a) *ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2”*

Modalità di realizzazione dell'OBIETTIVO C)  
ASPETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE  
nella Dir. 2014/24/UE




FACOLTA' delle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla procedura di aggiudicazione quel soggetto che risulti aver violato disposizioni di carattere ambientale

**Cfr. Considerando (101)**

*Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di **obblighi ambientali o sociali**, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale.*




Gli appalti verdi in ambito nazionale:  
evoluzione normativa post Dir. UE nn. 23,24,25/2014  
**IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**



## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016

Attuazione massima del **principio di integrazione** della tutela ambientale **in tutte le fasi del processo di acquisto** di lavori, servizi e forniture



## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016


### **PRINCIPI GENERALI – artt. 4 e 30, cc. 1 e 3**

**I° FASE: determinazione dell'oggetto del contratto (what to buy) – artt. 68, 69 e 34**

**II° FASE: selezione offerente –**

- a) criteri di selezione – artt. 71 e 80;
- b) capacità tecnica – artt. 82, 83, 87;

## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016




**III° FASE: aggiudicazione – artt. 95, 96 e 93;**

**IV° FASE: esecuzione – art. 100.**

Aspetti di **rilievo sociale** nel D.lgs. n. 50/2016:

- art. **3**, lett. qqq
- art. **50**
- art. **112**


## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: PRINCIPI GENERALI



### Art. 4 Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.


# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: PRINCIPI GENERALI



## Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice


## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: PRINCIPI GENERALI



*Segue*

Il principio di economicità **può essere subordinato**, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a **esigenze sociali**, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: PRINCIPI GENERALI




## Art. 30, c. 1 – principi ispiratori del Codice

Due categorie di principi primari:

- A. **SUPER-PRIMARI**: non possono conoscere alcuna deroga. Non cedono nemmeno di fronte ad esigenze di tutela ambientale (pr. di non discriminazione, pr. trasparenza, pr. proporzionalità, ...)
- B. **Principio di ECONOMICITA'**: può cedere ove sia di ostacolo ad altre finalità di interesse pubblico, inclusa la tutela ambientale ed esigenze di carattere sociale

## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: PRINCIPI GENERALI



Non è sempre necessario che ci sia un rapporto conveniente tra risultati ottenuti e risorse impiegate (economicità)

**L'ECONOMICITA' PUO' CEDERE IL PASSO  
A VALUTAZIONI DI CARATTERE  
AMBIENTALE E SOCIALE**




## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: PRINCIPI GENERALI



### Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in **materia ambientale, sociale** e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.



## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto

Fase altamente discrezionale che si realizza tramite la definizione delle specifiche tecniche.

### Art. 68 Specifiche tecniche


1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto



5. **Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le **specifiche tecniche** sono formulate secondo una delle modalità seguenti:**
- a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
  - b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;
  - c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;
  - d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto




**Specifiche tecniche**: costituiscono la modalità con cui viene descritta la prestazione negli atti di gara.

La descrizione può comportare effetti discriminatori o comunque può introdurre ingiustificate restrizioni della concorrenza

*Attenzione* del legislatore a disciplinare le modalità con cui può avvenire la descrizione delle specifiche tecniche




## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto



### **Modalità di descrizione delle specifiche tecniche:**

- a) specifiche comuni: format prestabilito
- b) prestazioni o requisiti: ossia, indicando gli obiettivi, ma lasciando libero l'offerente di indicare la modalità con cui raggiungerli → parametri sufficientemente precisi
- c) combinazione delle modalità a) e b)

**Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016:  
I° fase – determinazione oggetto del contratto**



**PURCHE'**

sia sempre rispettato il


**PRINCIPIO dell'EQUIVALENZA:**

si deve sempre consentire all'offerente di dimostrare con qualsiasi mezzo di prova di possedere il requisito richiesto.



**FAVOR PARTECIPATIONIS - INNOVAZIONE**


# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto



*segue*

7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta **l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86**, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, **l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86**, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.

**Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016:  
I° fase – determinazione oggetto del contratto**



**Aspetto innovativo**: art. 68, c. 1 –  
valutazione del metodo di prestazione o  
produzione




**PURCHE'**

vi sia il rispetto dei requisiti di:


- a) **connessione** con l'oggetto dell'appalto
- b) **proporzionalità** al valore ed agli obiettivi




## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto



Operazione di valutazione del possesso di specifiche tecniche richiede conoscenze e capacità tecniche che spesso la p.a. non ha



**quindi**, per facilitare l'**integrazione** dei criteri ambientali nella definizione dell'oggetto del contratto si è prevista la facoltà:



## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: 1° fase – determinazione oggetto del contratto

- **In via eccezionale** di far riferimento a marchi determinati o provenienze specifiche, *salvo il rispetto di determinate condizioni*
- 6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto




- **Come regola generale** di fare uso delle  
ETICHETTATURE

**Art. 69** 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.


## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto



Etichettature assumono una **duplice** funzione:

- a) **DESCRITTIVA** – ausilio delle ss.aa. nella definizione del what to buy
- b) **PROBATORIA** – agevolando l'onere della prova dell'offerente e la valutazione delle ss.aa.

## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto




Occorre che siano rispettate le seguenti

### **CONDIZIONI:**

- i requisiti delle etichette devono essere volti a definire le caratteristiche dell'appalto e siano ad essi connessi;
- i criteri devono essere oggettivi, verificabili e non discriminatori;


## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto



*segue*

- il procedimento di definizione delle etichettature deve essere aperto, trasparente ed accessibile. La valutazione deve essere fatta da una parte terza ed indipendente.

**Sulla base delle etichette ambientali maggiormente diffuse sono redatti anche i CAM**



# **Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto**

## **Art. 34 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale**

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto




3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano di azione.

A differenza della formulazione precedente, il **nuovo art. 34** prevede l'applicazione **obbligatoria** dei CAM all'**intero importo** a base d'asta (non più con una graduazione di %) **per tutte le tipologie di appalto** (prima invece era previsto uno specifico elenco di appalti per cui era prevista l'applicazione al 100%, ovvero gli appalti che riguardavano prodotti e servizi che comportano il consumo di energia; mentre per gli altri casi la percentuale era del 50% con progressiva estensione nel corso degli anni), **indipendentemente dal loro importo**, quindi anche con riferimento agli appalti sotto-soglia comunitaria (art. 23, D.lgs. n. 56/2017).



## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto




### Nella versione *ante correttivo*:

**CAM** obbligatori al 100% quando si tratta di prodotti e servizi che consumano energia

**CAM** obbligatori al 50% per i restanti casi, con una progressiva estensione fino al 100% entro il 2020 → seguendo la *roadmap* del D.M. 24/5/2016

## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: I° fase – determinazione oggetto del contratto



Le ss.aa. devono essere “**qualificate**” → vengono valutate in modo premiante se applicano criteri di sostenibilità ambientale o sociale nell’attività di progettazione e affidamento.

Cfr. art. 38, c. 4, lett. b), n. 5

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: II° fase – selezione dell'offerente CRITERI DI SELEZIONE



## Art. 71 Bandi di gara

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati

conformemente all'articolo 72. **Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34.**

Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: II° fase – selezione dell'offerente CRITERI DI SELEZIONE



Requisiti soggettivi di partecipazione alla gara

## Art. 80 Motivi di esclusione

5. Le stazioni appaltanti **escludono** dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro **nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;**

OBBLIGHI DI TUTELA  AMBIENTALE E SOCIALE

Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016:  
II° fase – selezione dell'offerente  
**CRITERI DI SELEZIONE**



**Requisito della MORALITA' AMBIENTALE**

Ampliamento dei motivi di esclusione  
**obbligatoria** rispetto alla disciplina europea  
ed alla disciplina nazionale previgente.

Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016:  
II° fase – selezione dell'offerente  
**DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA**



I requisiti richiesti devono essere “***attinenti***” e “***proporzionati***” all’oggetto dell’appalto

 cfr. art. 83, c. 1

Le ss.aa. si possono avvalere anche di  
**CERTIFICAZIONI**

rilasciate da organismi indipendenti, che  
assolvono alle medesime funzioni dei “marchi  
ecologici”

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: II° fase – selezione dell'offerente DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA



## Art. 82 Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del [regolamento \(UE\) n. 765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. [...]

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: II° fase – selezione dell'offerente DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA



## Art. 87 Certificazione delle qualità

[...]

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.




# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: II° fase – selezione dell'offerente **DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA**



3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.
4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.

Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016  
III° fase – aggiudicazione  
PREVALENZA DEL CRITERIO OepV



Nell'ambito dei **criteri di aggiudicazione** il criterio del prezzo più basso viene relegato ad un ruolo marginale, mentre trova preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OepV)


# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione PREVALENZA DEL CRITERIO OepV



## Art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il **costo del ciclo di vita**, conformemente all'articolo 96.

**Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016:  
III° fase – aggiudicazione  
PREVALENZA DEL CRITERIO OepV**



L'OepV può essere individuata attraverso  
2 modalità:

**I° MODALITA'** - miglior rapporto qualità  
prezzo

→ la novità si rinviene all'art. 95, c. 6

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione PREVALENZA DEL CRITERIO OepV



## Art. 95, c. 6

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione PREVALENZA DEL CRITERIO OepV



- b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
- c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione
- d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla [raccomandazione n. 2013/179/UE](#) della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni



# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione PREVALENZA DEL CRITERIO OepV



- e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

**Lett. a, b), c, d, ed e – novero esemplificativo dei criteri ambientali e sociali che possono essere utili per la valutazione oggettiva dell'aspetto qualitativo.**

**Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016:  
III° fase – aggiudicazione  
PREVALENZA DEL CRITERIO OepV**



tali criteri servono per effettuare una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto alla descrizione dell'oggetto dell'appalto definito nelle specifiche tecniche



**Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016:  
III° fase – aggiudicazione  
PREVALENZA DEL CRITERIO OepV**



**II° MODALITA'** di individuazione dell'OepV –  
*modalità innovativa*: valutazione del **costo o  
del prezzo seguendo il criterio del  
COSTO DEL CICLO DI VITA**  
come disciplinato dall'art. 96

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione IL CYCLE-LIFE COSTING



## Art. 96 Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

**a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti**, quali:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

**b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato**. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione IL CYCLE-LIFE COSTING



2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti **condizioni**:
- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
  - b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
  - c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.
3. L'allegato XVIII al presente decreto contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo, del ciclo di vita.

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione IL CYCLE-LIFE COSTING



Si considerano **tutti i costi** che emergono durante il **CICLO DI VITA** di lavori, servizi e forniture

## Art. 3 – definizione di “ciclo di vita”

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione

## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione IL CYCLE-LIFE COSTING



*«Quando si acquista un prodotto, lavoro o servizio si paga sempre un prezzo corrispondente. Ma il prezzo di acquisto è solo uno degli elementi di costo nell'intero processo di appalto, gestione e smaltimento. Per valutare il costo complessivo di un appalto occorre considerare tutte le diverse fasi»*

*(Acquistare verde! UE, 2005)*

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione IL CYCLE-LIFE COSTING



Tipologie di costi:

- A. INTERNI** - art. 96, c. 1, lett. a
- B. ESTERNI** – art. 96, c. 1, lett. b → riguardanti esternalità ambientali (quali l'inquinamento derivante dall'estrazione di materie prime o l'inquinamento derivante dal processo di fabbricazione, ...), PURCHE' il loro valore monetario possa essere verificato

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione IL CYCLE-LIFE COSTING




Il **criterio del costo del ciclo di vita**,  
considerando la seconda tipologia di costi  
ESTERNI costituisce:

- non solo una modalità di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ma anche un criterio di valutazione delle implicazioni ambientali dell'offerta

➔ Approccio rivoluzionario, coerente e integrato con quello che caratterizza le altre politiche ambientali, in particolare quelle incentrate sul principio “chi inquina paga”

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione CRITERI DI AGGIUDICAZIONE vs SPECIFICHE TECNICHE



I **criteri di aggiudicazione** non devono essere confusi con le **specifiche tecniche**: procedono in parallelo, soddisfacendo i medesimi bisogni dell'amministrazione, con una distinzione:

- a) **specifiche tecniche**: strumento garantista, ma meno flessibile;
- b) **criteri di aggiudicazione**: strumento potenzialmente più efficiente perché consente una valutazione graduata.



# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione REQUISITI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE



I criteri ambientali su cui viene effettuata la valutazione devono essere messi a disposizione della s.a.

**Art. 96, c. 2.** Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. [...]

**Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016:  
III° fase – aggiudicazione  
REQUISITI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE**



Sono poi fissate **3 condizioni** per quanto riguarda gli aspetti legati alle esternalità ambientali

*Segue art. 96, c. 2* Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
- c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

**Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016:  
III° fase – aggiudicazione  
REQUISITI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE**




**3 condizioni:**

- obiettività
- accessibilità
- reperibilità

Il calcolo del costo del ciclo di vita è un'operazione complessa.


## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione



Predisposizione a livello europeo di **metodi comuni** per la valutazione del costo del ciclo di vita:

- cfr. all. XVIII – riguardante un'unica categoria: veicoli a ridotto impatto ambientale ed a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
- prototipo per calcolare i costi connessi al ciclo di vita messo a disposizione sulle pagine web del sito della Commissione dedicate al LCC

## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione



- Linee Guida ANAC in materia di OepV: prendono in considerazione espressamente i CAM –  
*«occorre tenere conto delle offerte migliorative contenenti prestazioni ambientali migliorative e superiori rispetto ai CAM»*

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione




## Art. 93 Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Comma 7

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del [regolamento\(CE\) n. 1221/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del [regolamento\(CE\) n. 66/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.


# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: III° fase – aggiudicazione



## *Segue comma 7*

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.


## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: IV° fase – esecuzione



In conformità a quanto disposto dall'art. 34 D.lgs. n. 50/2016 – in base al quale, i criteri di sostenibilità ambientale devono essere applicati nelle clausole contrattuali, ovvero per la definizione delle condizioni di esecuzione – è consentito alle ss.aa. di chiedere condizioni particolari di esecuzione attinenti in particolare a condizioni ambientali e sociali, **purchè** siano rispettati i principi SUPER-PRIMARI




## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: IV° fase – esecuzione



### Art. 100 Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori. **Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.**
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: ASPETTI DI CARATTERE SOCIALE




**Aspetto innovativo:** viene coniata per la prima volta la definizione di **CLAUSOLA SOCIALE**

### **Art. 3 Definizioni**


qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

## **Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: ASPETTI DI CARATTERE SOCIALE**



Le clausole sociali non sono più rimesse alla richiesta di parere preventivo di legittimità da parte dell'ANAC, come nel vecchio D.lgs. n. 163/2006.


# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: ASPETTI DI CARATTERE SOCIALE



## Art. 50 Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti **inseriscono**, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo [51](#) del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

# Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: ASPETTI DI CARATTERE SOCIALE




## Art. 112 Appalti e concessioni riservati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

## Gli appalti verdi nel D.lgs. n. 50/2016: ASPETTI DI CARATTERE SOCIALE



Viene formalmente recepita la giurisprudenza che ha avuto origine in ambito comunitario e che trova il proprio *leading case* nella sentenza **Beentjes** – causa C-31/87



legittimità di criteri di aggiudicazione **variabili**, anche di natura sociale, stabiliti discrezionalmente dalla s.a. nel rispetto dei principi generali del Trattato

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA




## Origine della «*questione ambientale*»

- *Rapporto Limits of grow* (1972) – pubblicato da un gruppo di ricercatori del MIT. Si evidenzia la necessità di modificare i modelli di sviluppo all'epoca in atto (come ad es. il consumo di risorse naturali), al fine di evitare il superamento della capacità di carico dell'ambiente;

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»

## EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA




- Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano (1973) – codifica per la prima volta una serie di principi alla base dello sviluppo sostenibile, con un'impronta precauzionale.
- Giurisprudenza CGUE: ancora prima del riconoscimento formale dell'azione comunitaria in materia ambientale, avvenuta con l'ATTO UNICO EUROPEO (1986), si è pronunciata sul tema



# Origini e sviluppo della «questione ambientale»


EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA



- **causa C-240/83, sentenza del 7.2.1985**  
(*ADBHU*): la **tutela dell'ambiente** costituisce uno degli scopi essenziali della Comunità [validità del sistema di autorizzazione per le imprese incaricate di raccogliere ed eliminare gli oli usati previsto dalla Dir. 75/439] (v. anche causa C-302/86)

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»


EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA



Pur ammettendo che il sistema di autorizzazione limita in linea di principio la libertà di commercio, la Corte ha affermato che il principio di libertà del commercio non ha valore assoluto, ma è soggetto a taluni **limiti** che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, sono **giustificati per il perseguimento di scopi essenziali della Comunità**, tra i quali si rinviene anche la tutela dell'ambiente.

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»

## EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA




- **causa C-379/98, sentenza del 13.3.2001 (*PreussenElektra*):** le esigenze in tema di **tutela dell'ambiente** devono essere **integrate** nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche della comunità (principio di integrazione) [legittimità della normativa nazionale che incentiva l'utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra]

**Affermazione del principio d'integrazione: PARI DIGNITA' DELLA POLITICA AMBIENTALE RISPETTO AGLI ALTRI SCOPI DELL'UE**

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»


EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA



L'affermazione della tutela dell'ambiente come **OBIETTIVO** della politica UE, al pari di altri obiettivi, ha trovato un suo riconoscimento concreto anche nella materia degli appalti, considerato che in Europa gli enti pubblici rappresentano la categoria più ampia di consumatori.

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»


EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA



Riconosciuto il ruolo strategico degli appalti, la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto la facoltà da parte delle stazioni appaltanti di indirizzare i propri acquisti referendosi a criteri di natura non prettamente economica.

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»


## EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA



- **causa C-31/87, sentenza del 20.9.1988 (Beentjes):** la **condizione relativa all'impiego di disoccupati stabili** è compatibile con la direttiva (71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici) se non produce effetti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti degli offerenti provenienti da altri Stati membri della Comunità. Una siffatta condizione deve necessariamente essere menzionata nel bando di gara



ammissibilità criteri a carattere sociale, non economico



Nel caso di specie l'impresa Beentjes lamentava la propria esclusione da una gara di appalto di lavori pubblici, in quanto pur avendo presentato un'offerta con un prezzo più basso, è stata preferita l'offerta di un diverso prestatore, privilegiando criteri qualitativi, tra i quali quello dell'impiego di disoccupati stabili.

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»

## EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA




- **causa C-513/99, sentenza del 17.9.2002 (*Concordia bus*)**: l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione **criteri ecologici**, quali il livello di emissioni di ossido di azoto o il livello sonoro degli autobus, **purchè tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano alla detta amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara e rispettino tutti i principi fondamentali del diritto comunitario** e, in particolare, il principio di non discriminazione



# Origini e sviluppo della «questione ambientale»

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA




L'utilizzo di criteri di valutazione ecologici deve ritenersi sottoposto alle seguenti **condizioni**:

- 1)** i criteri devono essere **collegati con l'oggetto dell'appalto**, ossia devono essere elementi che riguardano la prestazione contrattuale (*Concordia bus*);
- 2)** i criteri devono essere **specifici, obiettivi, quantificabili, misurabili e verificabili** da parte dell'amministrazione (*Concordia Bus*): in merito alla modalità di ponderazione di tali criteri la Corte ha precisato che la legittimità del punteggio attribuito al criterio ambientale non deve impedire una valutazione sintetica dei criteri adottati per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa;

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»


EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA



- 3) i criteri devono essere **predeterminati**: devono essere espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara;
  
- 4) i criteri devono **rispettare i principi fondamentali del Trattato**: principio di non discriminazione, proporzionalità, concorrenza, trasparenza e pubblicità;

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»


EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA



**5)** i criteri, ove tradotti in specifiche tecniche determinate (es. ecoetichettatura), devono **assicurare la più ampia partecipazione** alle procedure e soddisfare l'esigenza delle stazioni appaltanti di **beneficiare delle eventuali soluzioni innovative presenti sul mercato**, nel rispetto del principio generale della clausola di ***equivalenza*** (causa C-432/03; causa C-368/10)

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»


EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA



La “*questione ambientale*” ha cominciato ad emergere ed a trovare riconoscimento formale **anche a livello normativo.**

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»


EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA



- **Trattato di Roma del 1957** istitutivo della CEE: nessuna considerazione specifica degli aspetti attinenti all'ambiente
- **Atto unico europeo del 1986**: ha aggiunto il tit. VII al Tr. CEE (art. 130R, 130S, 130T, si v. ora gli artt. 191-193 TFUE) con cui si è dato specifico fondamento all'azione comunitaria in **materia di ambiente**

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA




*Segue*

**I’A.U.E.** ha definito alcuni importanti:

- **obiettivi:** salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- **principi:** azione preventiva; correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente; “*chi inquina paga*”; **integrazione** delle esigenze ambientali nelle altre politiche comunitarie, di sussidiarietà; cooperazione internazionale

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»

## EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA




*Segue*

- **Trattato di Maastricht 1992: la protezione dell'ambiente** assunta come uno degli scopi espliciti (**art. 2 Tr. Ce ed ora art. 3 par. 3 TFUE**); tra gli obiettivi è stato inserito anche lo **'sviluppo sostenibile'** e tra i principi quello dell'integrazione dell'interesse ambientale nelle altre politiche; quello di precauzione; **la tutela dell'ambiente passa da 'azione' a 'politica'**; deve essere assicurato un elevato livello di tutela in tutti gli Stati membri che tenga conto degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici (**art. 95, par. 3 Tr. Ce, ed ora art. 114 par. 3 TFUE e 174, par. 2 Tr. Ce ed ora 191, par. 2 TFUE**).

# Origini e sviluppo della «questione ambientale»

## EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA COMUNITARIA



### Segue

- **Trattato di Amsterdam 1997**: art. 174, comma 1 Tr. Ce (si v. ora **art. 191, par 1 TFUE**) : ha arricchito e specificato gli obiettivi della politica ambientale comune
- **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, proclamata a Nizza il 7.12.2000: **art 37**: ***“Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”***.
- **La tutela ambientale nel TFUE**: sia come **“materia”** (oggetto di tutela diretta), sia come **“valore”** (ossia come interesse **trasversale** che tocca tutte le politiche pubbliche).